COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI**

**DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA,**

**INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE**

**E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

**(aggiornato alle nuove soglie UE in vigore dall’1 gennaio 2020**

**e alla Legge n.120/2020, di conversione del DL “Semplificazioni”)**

**1. Oggetto e ambito di applicazione**

**2. Principi comuni**

**3. Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro**

**4. Affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro**

**5. Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee**

**6. Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo inferiore alle soglie europee**

**7. Procedura ordinaria**

**8. Modalità di iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale**

**9. Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti ASMECOMM**

**10. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento**

**11. Indagine di mercato**

**12. Il confronto competitivo**

**13. Criterio di valutazione delle offerte**

**14. Stipula del contratto**

**15. Disposizioni finali e di rinvio**

*(Rev. Novembre 2020)*

**1. Oggetto e ambito di applicazione**

1) Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alla legge n.55/2019 (di seguito “Codice”) e alle indicazioni fornite dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

2) Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;

c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora si renda necessario al fine di garantire un adeguato confronto concorrenziale.

**2. Principi comuni**

1) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2) Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo, ovvero in caso di carenza tra i dipendenti in servizio, addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato secondo i requisiti stabiliti dalla legge ovvero da disposizioni regolamentari aventi forza di legge.

3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell’art.31 del Codice.

4) Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce:

a) in aderenza al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) in aderenza al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) in aderenza al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) in aderenza al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) in aderenza al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) in aderenza al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) in aderenza al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) in aderenza al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

i) in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) in aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) in aderenza al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni e, se compatibile con l’oggetto dell’appalto, della prossimità territoriale delle stesse, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

6) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

7) Per l’applicazione del sistema della rotazione negli affidamenti, gli affidamenti omogenei, individuati per distinte fasce d’importo, sono valutati secondo la seguente Tabella:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENI E SERVIZI** | **SERVIZI TECNICI** | **SERVIZI SOCIALI** | **LAVORI** |
| < 5.000,00 | < 5.000,00 | < 5.000,00 | < 5.000,00 |
| < 20.000,00 | < 20.000,00 | < 20.000,00 | < 20.000,00 |
| < 40.000,00 | < 40.000,00 | < 40.000,00 | < 40.000,00 |
| < 100.000,00 | < 100.000,00**\*** | < 200.000,00 | < 150.000,00 |
| < 214.000,00 (soglia UE) | ≥ 100.000,00**\*** | < 750.000,00 (soglia UE) | < 1.000.000,00 |
| ≥ 214.000,00 (soglia UE) | \_ | ≥ 750.000,00 (soglia UE) | ≥ 1.000.000,00 |
|  | ***\*****Ai sensi dell’art.1, comma 259 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per il triennio 2020-2023 la soglia per gli affidamenti degli incarichi di progettazione in economia è estesa a 214.000 euro, ad eccezione della progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico per i quali la soglia resta invariata.* |

8) Tutti gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento necessitano dell’acquisizione del CIG (Codice Identificativo di Gara) secondo le modalità prescritte dall’ANAC.

**3. Affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro**

1) Ai sensi dell’art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 4.999,99 euro può avvenire tramite affidamento diretto.

2) L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

□ tempestività nella individuazione dell’operatore economico;

□ tempestività dell’erogazione della prestazione;

□ continuità rispetto a una precedente prestazione;

□ miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;

3) La soglia di € 4.999,99 è da intendersi al netto dell’IVA.

4) Per l’individuazione dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di sistemi centralizzati di negoziazione e/o di Albi o Elenchi precedentemente costituiti. Il RUP può tuttavia procedere nelle forme previste al successivo articolo 4.

5) I requisiti di contrattazione con il Comune sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. dell’operatore economico.

**4. Affidamenti diretti di importo superiore a 5.000,00 euro**

1) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 75.000,00 euro per quanto concerne Beni e Servizi, compreso l’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, a € 150.000,00 per quanto concerne i lavori, può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

2) I lavori di importo inferiore alla soglia 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante ad opera del responsabile unico del procedimento.

3) Le soglie di cui al comma 1 sono da intendersi al netto dell’IVA.

4) Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Mercato Elettronico, procedendo all’individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma ASMECOMM (Sezione M.E.P.A.L.) ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale;

- Albo Fornitori e Professionisti telematico presente su ASMECOMM, procedendo all’individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, commi 2 e 3 del presente Regolamento;

- Manifestazione d’interesse preliminare propedeutica all’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti presente su ASMECOMM, procedendo all’individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, commi 4 e 5 del presente Regolamento.

5) L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

□ adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti;

□ tempestività dell’erogazione della prestazione;

□ continuità rispetto a una precedente prestazione;

□ miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

6) Il soggetto affidatario di un appalto mediante una delle procedure individuate all’art. 36, comma 1 non può essere individuato direttamente nella procedura immediatamente successiva a quella del precedente affidamento, relativa alla medesima tipologia di appalto, identificata per oggetto e fascia di importo, e individuata ai sensi del precedente art.2, comma 7. Tale disposizione è derogabile esclusivamente nel caso dell’affidatario in caso di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 ovvero per assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione.

7) Nell’ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante negoziazione con il professionista ponendo a base della stessa la Tabella Parametri di cui all’art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

8) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

9) La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

10) In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

11) Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

12) Ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.120/2020 è obbligatorio dare evidenza della conclusione della procedura di affidamento tramite pubblicazione di un avviso sui risultati della stessa per importi superiori alla soglia di 40.000,00 euro. Al di sotto di tale soglia la pubblicazione dell’avviso è facoltativa.

13) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

**5. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee**

1) L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

2) L’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro (214.000 euro fino al 31/12/2023) può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

3) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA.

4) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti che, ove compatibile con il rispetto dell’effettiva contendibilità dell’appalto, tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

5) Il soggetto affidatario di un appalto mediante una delle procedure individuate all’art. 36, comma 2 non può essere individuato direttamente ovvero invitato alla procedura negoziata in economia immediatamente successiva a quella del precedente affidamento, relativa alla medesima tipologia di appalto, identificata per oggetto e fascia di importo, e individuata ai sensi del precedente art.2, comma 7. Tale disposizione è derogabile esclusivamente nel caso dell’affidatario in caso di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 ovvero per assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione.

6) L’affidatario uscente può essere invitato alla procedura ad invito relativa al medesimo oggetto contrattuale esclusivamente nel caso in cui sia accertato l’aver svolto efficacemente la prestazione contrattuale, senza che siano insorte gravi negligenze nel corso dell’esecuzione. Di tale circostanza è data indicazione nelle motivazione del provvedimento di indizione della procedura di gara.

7) Per l’acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l’operatore facendo ricorso prioritariamente a:

- Sistema telematico di e-procurement ASMECOMM ovvero, in alternativa, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 2 del presente Regolamento;

- Manifestazione d’interesse preliminare propedeutica all’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti presente su ASMECOMM, procedendo all’individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all’art.2, comma 4 del presente Regolamento.

8) La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

9) Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

10) Ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.120/2020 è obbligatorio dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale. Tale avviso non costituisce invito alla manifestazione di interesse.

11) Ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.120/2020 è obbligatorio dare evidenza della conclusione delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. Al di sotto della soglia di 40.000 la pubblicazione dell’avviso è facoltativa.

**6. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo inferiore alle soglie europee**

1) L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno cinque operatori; per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno dieci operatori; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea pari a 5.350.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previo invito di almeno quindici operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA.

2) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata.

3) Il soggetto affidatario di un appalto mediante una delle procedure individuate all’art. 36, comma 2 non può essere invitato alla procedura negoziata in economia immediatamente successiva a quella del precedente affidamento, relativa alla medesima tipologia di appalto, identificata per oggetto e fascia di importo, e individuata ai sensi del precedente art.2, comma 7. Tale disposizione è derogabile esclusivamente nel caso dell’affidatario in caso di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 ovvero per assenza di altri operatori in grado di erogare tempestivamente la prestazione.

4) La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

5) Ai sensi dell’art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l’ipotesi di cui al successivo comma 6.

6) Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

7) Ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.120/2020 è obbligatorio dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale. Tale avviso non costituisce invito alla manifestazione di interesse.

8) Ai sensi dell’art.1, comma 2 della legge n.120/2020 è obbligatorio dare evidenza della conclusione delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

**7. Procedure ordinarie**

1) Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie avvalendosi della piattaforma centralizzata fornita da ASMEL CONSORTILE s.c.a. r.l.;

2) Il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere ad ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. che la procedura di gara sia svolta con la nomina di Commissione di valutazione esterna alla Stazione Appaltante tra componenti iscritti all’Albo Esperti ASMEL.

3) In alternativa al ricorso ai servizi di committenza ausiliaria forniti da ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l., su espressa indicazione dell’organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di una centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso l’Ente di area vasta ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0056.htm).

4) Ai sensi della legge n.120/2020, secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3 del presente Regolamento, il ricorso alle procedure ordinarie per appalti di valori inferiori alle soglie europee deve essere adeguatamente motivato con comprovate ragioni di pubblico interesse ovvero di impossibilità di adottare le procedure semplificate di cui ai precedenti articoli

**8. Modalità di iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale**

1) Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (MePAL), presente sulla piattaforma ASMECOMM, è un sistema telematico di mercato elettronico istituito da ASMEL.

2) Attraverso il MePAL, il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, utilizzando la propria sezione del Mercato Elettronico, confronta e acquisisce in economia beni e servizi, proposti dagli operatori economici abilitati a presentare i propri cataloghi sul mercato elettronico, per valori fino a 214.000,00 euro, ai sensi degli artt. 36 comma 6 e 37 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; nonché ad affidare lavori di manutenzione ordinaria per valori fino alle soglie di rilevanza europea, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

3) Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (MePAL), presente sulla piattaforma ASMECOMM.

4) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un’apposita sezione dell’Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

5) Ciascun operatore iscritto è tenuto a fornire un proprio catalogo di prodotti direttamente disponibili sul suddetto mercato elettronico.

6) L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e nel proprio catalogo elettronico. In mancanza l’iscrizione sarà temporaneamente sospesa.

7) Il soggetto gestore del MEPAL procede periodicamente a una verifica a campione dei requisiti ex art.80 degli iscritti, in caso di esito negativo si procede alla sospensione/cancellazione dell’operatore dal Mercato Elettronico.

8) La verifica sui requisiti di natura economica, tecnica o professionale è demandata alla fase di affidamento ed è effettuata dal RUP del Comune, unitamente alla verifica dei requisiti ex art.80 laddove non si accerti che l’operatore sia stato già oggetto di verifica a campione da parte del soggetto gestore in un periodo non anteriore a sei mesi dalla data dell’affidamento.

**9. Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti ASMECOMM**

1) L’Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sulla piattaforma ASMECOMM, è un albo aperto, ai sensi dell’Avviso pubblicato in GUUE 2015/S 186-337140.

2) Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori e Professionisti telematico, presente sulla piattaforma ASMECOMM.

3) L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

4) Ciascun operatore economico può iscriversi all’Albo quale fornitore di una o più Stazioni Appaltanti operanti attraverso il medesimo Albo telematico centralizzato ASMECOMM.

5) Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ può promuovere indagini di mercato rivolte a tutti gli iscritti all’Albo telematico ASMECOMM, anche se non presenti tra i propri Fornitori.

6) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un’apposita sezione dell’Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

7) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori ai sensi dell’art. 6, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall’attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

8) L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

9) Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all’aggiornamento e/o revisione dell’elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

10) Sono esclusi, altresì, dall’Elenco generale ovvero dalla Sezione dell’Elenco dell’Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

11) L’elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell’Ente in modalità “statica” ovvero mediante apposito link alla piattaforma telematica ASMECOMM.

12) Il soggetto gestore dell’Albo ASMECOMM procede periodicamente a una verifica a campione dei requisiti ex art.80 degli iscritti, in caso di esito negativo si procede alla sospensione/cancellazione dell’operatore dall’Albo.

13) La verifica sui requisiti di natura economica, tecnica o professionale è demandata alla fase di affidamento ed è effettuata dal RUP del Comune, unitamente alla verifica dei requisiti ex art.80 laddove non si accerti che l’operatore sia stato già oggetto di verifica a campione da parte del soggetto gestore in un periodo non anteriore a sei mesi dalla data dell’affidamento.

**10. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento**

1) La procedura si articola in tre fasi:

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;

c) stipulazione del contratto.

2) Nella individuazione dell’aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il Responsabile Unico del Procedimento può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice.

3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4) Ad eccezione delle ipotesi di Lock-in di cui alle Linee Guida ANAC n.8 ovvero di beni e servizi infungibili, il Responsabile Unico del Procedimento non potrà procedere ad affidamento diretto nei confronti del precedente appaltatore. Nelle ipotesi di Lock-In e di servizi infungibili, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche del contratto, unitamente al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

**11. Indagine di mercato**

1) L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

4) Il Responsabile Unico del Procedimento procede all’indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente su ASMECOMM o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;

b) consultazione dell’Albo Fornitori e Professionisti mediante “filtri” telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;

c) invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all’Albo telematico ASMECOMM, anche se non profilati quali Fornitori dell’Ente, da inoltrarsi tramite PEC a cura di Asmel Consortile;

d) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla piattaforma ASMECOMM. L’avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

5) L’esito dell’indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

**12. Il confronto competitivo**

1) Nelle procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell’elenco degli operatori economici ovvero dell’espletamento dell’indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente.

4) Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo di fascia diversa da quello dell’affidamento precedente ai sensi della Tabella di cui al precedente art. 2, comma 7.

5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all’art.10, comma 4 lett. d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso la stessa piattaforma ASMECOMM la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6) In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l’operazione verbalizzando l’esito, garantendo la segretezza degli operatori economici invitati, restando secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ogni elemento in grado di consentire l’individuazione degli stessi operatori economici.

7) In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un’assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’estrazione pubblica avviene attraverso l’indicazione dell’elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l’identificazione dell’operatore economico corrispondente.

8) Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.

9) Il responsabile Unico del Procedimento invita, attraverso la piattaforma di e-procurement ASMECOMM, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma.

10) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l’eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP

j) l’eventuale volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

11) Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.

12) Il Responsabile Unico del Procedimento, nelle ipotesi di valutazione dell’offerta con il criterio del minor prezzo, assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.

13) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell’art.58 del Codice, la stessa è composta, di regola, da 3 membri, scelti tra i dipendenti del Comune iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, nel rispetto del principio di professionalità e del criterio della rotazione.

14) Nei casi ricompresi al precedente comma 13, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall’ANAC ai sensi dell’art. 77 del Codice.

15) In mancanza di personale idoneo interno all’Ente, il RUP procede all’individuazione dei componenti attingendo all’Albo degli Esperti tra i dipendenti degli Enti soci di ASMEL

16) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

17) Nel periodo di vigenza del regime transitorio ai sensi dell’art.216, comma 12, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 13, 14 e 15, il RUP procede alla nomina della Commissione giudicatrice individuando i componenti, dotati di adeguate professionalità, all’interno dell’Ente di appartenenza ovvero attingendo all’Albo degli Esperti ASMEL.

18) Fuori dei casi previsti al precedente comma 16, al fine di garantire il miglior livello di efficacia nell’azione amministrativa, il RUP può assolvere le funzioni di membro della Commissione giudicatrice per le procedure di importo inferiore alla Soglia UE e per appalti di non particolare complessità svolti in modalità telematica. Il RUP non può assolvere le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice.

18) Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

19) La pubblicità della seduta è garantita dalla integrale tracciabilità e certificazione delle operazioni di gara attraverso lo svolgimento delle sedute di gara in modalità telematica. In questa ipotesi è possibile costituire il seggio di gara anche con la partecipazione dislocata dei componenti la commissione, salvo l’indicazione del luogo della seduta da rendere accessibile al pubblico autorizzato a parteciparvi.

**13. Criterio di valutazione delle offerte**

1) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:

a) affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia europea, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;

b) affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice

c) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice.

d) affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo esclusivamente attraverso il criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice.

e) affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;

f) affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;

g) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell’art. 96 del Codice;

h) affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Codice;

**14. Stipula del contratto**

1) Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

2) Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ente.

3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati.

**15. Disposizioni finali e di rinvio**

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

2) Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, le soglie di cui all’art.35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. sono da intendersi automaticamente aggiornate all’entrata in vigore di successive modifiche normative. In particolare allo scadere delle misure derogatorie introdotte dalla legge n.120/2020 le soglie per il ricorso alle procedure in economia individuate dallo stesso saranno